

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **4/1993** (ECLI:IT:COST:1993:4)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **02/12/1992**; Decisione del **18/12/1992**

Deposito del **05/01/1993**; Pubblicazione in G. U. **13/01/1993**

Norme impugnate:

Massime: **18976**

Atti decisi:

N. 4

## ORDINANZA 18 DICEMBRE 1992-5 GENNAIO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unità sanitaria locale n. 13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con la quale lo stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre 1990 del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27 ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione dell'indennità di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle Unità sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia;

che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di legittimità costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui l'indennità di rischio radiologico di L. 200.000 ed il diritto al congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con continuità al rischio di radiazioni;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché riserverebbe un trattamento diversificato "a due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione" rispetto al rischio radioattivo;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione in quanto l'indennità prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo aggiuntivo ha anch'esso una finalità profilattica e terapeutica;

che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole "perché senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che con la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha già dichiarato infondata identica questione di legittimità costituzionale sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia (per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;

che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone, senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 già ritenuta infondata da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*